PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: SANTINI)

Roma, 20 giugno 2012

Sul disegno di legge:

(3240) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il 2 febbraio 2012 è stato sottoscritto, dai 17 Paesi dell'eurozona, il Trattato che istituisce un Meccanismo europeo di stabilità (MES) – il cosiddetto "fondo salva-Stati" o "*firewall*" – un'istituzione internazionale, con sede a Lussemburgo, finalizzata a sostenere finanziariamente gli Stati membri firmatari nel caso in cui ciò sia indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'eurozona nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri;

considerato che il MES è stato predisposto quale strumento finanziario permanente, destinato ad affiancare e poi a sostituire, tra il 2012 e il 2013, il FESF (Fondo europeo per la stabilità finanziaria, garantito dagli Stati membri) e il FESM (Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, garantito dal bilancio comunitario), attivati nel 2010 per le crisi del Portogallo e dell'Irlanda e utilizzati anche per la crisi della Grecia;

apprezzata la decisone dell'Eurogruppo del 30 marzo 2012, di incrementare la capacità massima di concedere prestiti da parte del MES e del FESF congiuntamente, stabilita dall'articolo 39 del Trattato istitutivo in 500 miliardi di euro, a 700 miliardi di euro, i quali si aggiungono ai 102 miliardi di euro già erogati in favore della Grecia (49 miliardi del FESM e 53 miliardi di prestiti bilaterali);

considerato che, secondo l'articolo 8 del Trattato in ratifica, lo stock di capitale del MES è composto da "quote versate" e "quote richiamabili" (dove le prime ammontano inizialmente a 80 miliardi di euro), suddivise secondo le percentuali stabilite nell'allegato I al Trattato, da cui risulta come primo contributore la Germania con il 27,15 per cento, seguita dalla Francia con il 20,39 per cento e dall'Italia con il 17,91 per cento;

rilevato che le quote iniziali andranno versate in cinque rate (che per l'Italia ammontano ciascuna a circa 2,866 miliardi di ero), di cui la prima potrebbe essere versata già entro il prossimo mese di luglio 2012, in quanto che il Consiglio europeo del 9 dicembre 2011 ha deciso di anticipare l'entrata in vigore del MES al luglio 2012, subordinando comunque l'effettiva entrata in vigore del MES alla ratifica da parte degli Stati firmatari le cui quote iniziali rappresentino non meno del 90 per cento delle quote totali;

considerato che il Trattato di istituzione del MES prevede che questo possa concedere prestiti ai suoi membri, fornire assistenza finanziaria precauzionale, acquistare obbligazioni di Stati membri beneficiari sia sui mercati primari che su quelli secondari ed

---

Al Presidente
della 3ª Commissione permanente
S E D E

accordare prestiti per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie, e che a tal fine l'articolo 21 prevede che esso possa anche indebitarsi sui mercati finanziari emettendo titoli obbligazionari;

ricordato che il necessario raccordo giuridico tra l'istituzione del MES e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è stato operato con un Trattato di modifica all'articolo 136 del TFUE, finalizzato a consentire agli Stati membri la cui moneta è l'euro di "istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme", che è attualmente in corso di ratifica e su cui la 14ª Commissione del Senato ha già espresso un parere favorevole lo scorso 25 gennaio 2012;

considerato che l'accesso all'assistenza finanziaria dell'MES sarà offerto sulla base di una rigorosa condizionalità, nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi della sostenibilità del debito pubblico effettuata dalla Commissione europea e dal Fondo monetario internazionale, di concerto con la Banca centrale europea (BCE);

considerata, a tale riguardo, la complementarietà tra lo strumento del MES e il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria (TSCG), il cosiddetto *fiscal compact*, sottoscritto il 2 marzo 2012, oggetto del disegno di legge di ratifica n. 3239, sancita all'interno dei rispettivi preamboli, ove si stabilisce che la concessione di assistenza finanziaria da parte del MES ad uno Stato membro sarà subordinata (a partire dal 1° marzo 2013) all'avvenuta ratifica del *fiscal compact* e all'avvenuta trasposizione nell'ordinamento interno della regola costituzionale del pareggio di bilancio strutturale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Giacomo Santini